







Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO"

Via del Torrente, 59 – Fraz. GALLICO - 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590 Cod. Fisc. 92081790807 Cod. Scuola RCIC804004 Cod. Tesoro B09 E – Mail: rcic804004@istruzione.it - E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it Sito Web: https://www.icgallico.edu.it - Codice Univoco Ufficio **UFEEHP**

I.C. "O. LAZZARINO"- RC - GALLICO **Prot. 0007944 del 27/09/2024** I-1 (Uscita)

A tutto il personale docente Al I e II collaboratore del DS Ai responsabili di plesso p.c. al DSGA

CIRCOLARE N. 20

Oggetto: criteri per la sostituzione dei docenti assenti - a. s. 2024-2025

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L Scuola del 29 Novembre 2007;

VISTA la normativa vigente relativa all'organizzazione del servizio e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

VISTO l'art 2048 cod. civ.;

VISTO l'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015):

- che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa;
- che autorizza i Dirigenti Scolastici a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i
 tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,
 eventualmente utilizzando gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico,
 alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima
 istituzione scolastica.

VISTO l'art. 1, c. 85 della legge 107/2015 che stabilisce, inoltre, che il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Invita i docenti Responsabili di Plesso, i referenti sostituzioni, e/o i loro sostituti, a tale funzione a predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito registro, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Si comunicano **di seguito i criteri**, da seguire ai fini dell'assegnazione delle supplenze brevi, per la sostituzione dei docenti assenti, indicati **in ordine di priorità**:

Sostituzione dei docenti nella Scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria

- 1. insegnante con ore a disposizione o che deve recuperare permessi brevi;
- 2. insegnante privo momentaneamente della classe impegnata in uscite didattiche/viaggi di Istruzione, attività esterne;
- 3. insegnante in compresenza, prioritariamente all'interno della classe;
- 4. insegnante di potenziamento;
- 5. insegnante di sostegno <u>in assenza dell'alunno</u>, nella propria classe in assenza del docente contitolare o in altra e in orario di servizio;

Il docente di sostegno avrà cura di comunicare tempestivamente, al responsabile di plesso/referente sostituzioni, l'assenza dell'alunno con disabilità, in tal caso il docente di sostegno sarà utilizzato per le sostituzioni (indicazione da utilizzare ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione. "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".);

- 6. insegnante curriculare, in compresenza con insegnante di sostegno, seguendo un ordine di rotazione con priorità all' insegnante che ha titolarità nella classe e docente della stessa disciplina in cui sostituirà l'insegnante assente;
- 7. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, anche in presenza dell'alunno seguito, purché non in situazione di particola gravità.
- 8. insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti;

Sostituzione dei docenti nella Scuola secondaria di I grado

- 1. docente che deve recuperare permessi brevi;
- 2. docente privo momentaneamente della classe impegnata in uscite didattiche/viaggi di istruzione, attività esterne;
- 3. docente in compresenza, prioritariamente all'interno della classe, seguendo un ordine di rotazione;
- 4. docente di potenziamento;
- 5. docente di sostegno in assenza dell'alunno, nella propria classe in assenza del docente contitolare o in altra e in orario di servizio.

Il docente di sostegno avrà cura di comunicare tempestivamente, al responsabile di plesso/referente, l'assenza dell'alunno con disabilità, in tal caso il docente di sostegno sarà utilizzato per le

sostituzioni (indicazione da utilizzare ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".);

6. docente curriculare, in compresenza con docente di sostegno, seguendo un ordine di rotazione con priorità al docente che ha titolarità nella classe e docente della stessa disciplina in cui sostituirà il docente assente:

7. docente di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, anche in presenza dell'alunno seguito, purché non in situazione di gravità;

8. docente disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione;

9. in casi eccezionali, rimodulazione dell'orario interno dei docenti, con eventuali anticipi e posticipi delle ore di servizio, opportunamente concordati, per sopperire all'assenza di uno o più docenti.

Il docente responsabile di plesso/referente sostituzioni avrà cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito modulo predisposto che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

I docenti dovranno tempestivamente comunicare al responsabile di plesso/referente sostituzioni il loro ritardo rispetto all'orario di servizio assegnato, fermo restando che superati i venti minuti (20 minuti) di ritardo il docente dovrà recuperare l'intera ora, restando in sua sostituzione in classe il docente sostituto.

Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali, nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione <u>entro</u> due <u>mesi</u> dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente.

Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare entro i termini previsti (mesi due) comporterà oneri a carico del docente interessato.

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Gueli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2 del D. 1gs 39/1993.